



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 16/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **16 gennaio 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 22/06/2023 al n. 20614 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal Prof. avv. **V. M. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, che si difende da sé ex art. 28, comma 7, c. g. c., che indica per tutte le comunicazioni e per tutte le notificazioni di rito la P.E.C. massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it, con domicilio eletto presso il suo studio in TERAMO alla via Fonte Regina 23, 64100

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP), Sede Provinciale di Teramo**, corrente alla via G. Oberdan 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it, nonché,

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)**, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e

con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L' Aquila in via dei giardini,
n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto.

PER

il diniego di ammissione al riscatto di supervalutazione di un quinto (1/5) del
periodo di servizio svolto quale Allievo Carabiniere ausiliario dal 27/04/1983 al
13/07/1983, pari a complessivi giorni 15, ex art.5, comma 3, D. Lgs. n.165/1997.
Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;
Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

FATTO

1. Con ricorso depositato il 17/06/2023 e notificato alla controparte, il ricorrente
ha riferito di essere un insegnante di discipline giuridiche ed economiche, a tempo
indeterminato, fin dall'1/09/1988, in servizio attualmente presso OMISSIS. Ha
riferito di aver espletato il servizio militare come carabiniere ausiliario, con vincolo
di leva, dal 27/04/1983 al 26/04/1984. Detto periodo sarebbe da suddividere in
due sottoperiodi: A) dal 27/04/1983 al 13/07/1983, quale incardinato nell'ambito
del corso di addestramento, tenutosi a Chieti Scalo, come Allievo carabiniere
ausiliario; B) del periodo quale vero e proprio Carabiniere ausiliario, prestato
nell'ambito operativo territoriale della Legione C.C. di Ancona, dal 14/07/1983 al
26/04/1984. Il suddetto periodo “solare” è stato regolarmente e gratuitamente
computato per intero ai fini pensionistici dall'INPS in via ordinaria, a richiesta
avanzata ed accolta, ex art.5, comma 4, D. Lgs. n.165/1997.

Con successiva istanza del 21/02/2023, il ricorrente ha richiesto all'INPS di
Teramo anche la supervalutazione di un quinto (1/5), previo riscatto, del
sottoperiodo indicato al punto A) e svolto presso la Scuola C.C. di Chieti, quale

Allievo Carabiniere ausiliario dal 27/04/1983 al 13/07/1983, ex art.5, comma 3, D. Lgs. n.165/1997.

In riscontro all'istanza di cui sopra, ha riferito di aver ricevuto il provvedimento negativo, impugnato in questa sede, emesso in data 13/04/2023 dall'INPS di Teramo che ha motivato lo stesso ritenendo che il periodo richiesto a riscatto era già coperto dal servizio militare.

Dopo aver riportato alcuni pronunciamenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione censurata, emessa dalla sede INPS, ex INPDAP, con data di protocollo 13/04/2023; per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del medesimo ad essere ammesso al riscatto, ai fini della supervalutazione di anzianità contributiva prevista dall'art.5, comma 3, del citato periodo di servizio militare svolto come allievo carabiniere ausiliario dal 27/04/1983 al 13/07/1983; di condannare la P.A. a rideterminare consequenzialmente, una volta assolto l'onere di riscatto *ope legis* occorrente, la conforme anzianità contributiva da attribuire al ricorrente ai fini pensionistici, ulteriore rispetto al periodo già computato e ricongiunto di servizio militare. In via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione presso la P.A. della documentazione inerente al procedimento in oggetto.

2. Con successivo decreto datato 25 luglio 2023, comunicato alle parti, questo Giudice ha disposto che la causa fosse trattata nell'udienza del 16 gennaio 2024.

3. Con memoria difensiva del 4 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'Istituto di Previdenza Sociale -INPS- che ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Pur consapevole delle diverse pronunce di primo e di secondo grado della Corte dei conti, che si sono pronunciate in senso favorevole alla posizione del ricorrente, tuttavia, l'Istituto ha rilevato che le sentenze

richiamate hanno fondato la decisione di accoglimento di ricorsi analoghi a quello oggetto del presente giudizio sull' isolato comma di un articolo del d.lgs. n. 165/1997, (ed esattamente il comma 3 dell'art. 5, che ha previsto che *«gli aumenti dei periodi di servizio ... sono computabili ... anche per periodi servizio comunque prestato»*), anziché basarsi sulla lettura integrale del testo di legge, come prescrive l'art. 12 delle preleggi, che – nel determinare i criteri di interpretazione della legge – ha stabilito la prevalenza e la precedenza del criterio letterale e di quello della intenzione del legislatore. In coerenza con le regole di interpretazione di cui all'art. 12 delle preleggi, perciò, non si potrebbe non riconoscere che la possibilità, pretesa dal ricorrente, di computare (ai fini di un aumento dell'anzianità pensionabile) i *«periodi di servizio comunque prestato»*, a cui fa riferimento l'invocato comma terzo dell'art. 5, è esclusa dalla lettura integrale del d. lgs.vo n. 165/1997 e dalla circostanza che si tratta di un testo normativo che – come risulta dall'art. 1 – ha come *« campo di applicazione »* il regime pensionistico dei militari. Sarebbe innegabile, perciò, in quanto discende dall'art. 1, sopra richiamato, che il d. lgs. vo n.165/1997 si applica al personale militare, intendendosi per tale solo ed esclusivamente il personale che riveste ancora lo status di «militare», non già a chi ha ricoperto quel ruolo per il solo periodo del servizio militare. Conseguirebbe da quanto sopra, la legittimità del provvedimento adottato dall'Istituto, che ha doverosamente rigettato l'istanza del ricorrente.

4. Nell'udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo di se stesso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando la giurisprudenza favorevole di questa Corte in materia, e affermando la sussistenza

del suo diritto ad essere ammesso al riscatto, ai fini della supervalutazione di anzianità contributiva prevista dall'art.5, comma 3, del citato periodo di servizio militare svolto come allievo carabiniere ausiliario dal 27/04/1983 al 13/07/1983, presente l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che si è riportata alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, chiedendone il rigetto, insistendo nella propria ricostruzione giuridica dei fatti;

5. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

La domanda del ricorrente, concernente la maggiorazione per riscatto, ex art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/97, è fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti (*ex plurimis, sentenze n. 280/2021 della I Sezione Centrale di Appello, n. 223/2021 e n. 92/2022 della II Sezione di Appello e, infine, la sentenza n. 139/2022 Sezione di Appello Sicilia*) per la quale possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi, dato che l'art. 5, comma 3, del D. lgs.vo n. 165/1997 dispone chiaramente che le maggiorazioni, nei limiti dei 5 anni massimi stabiliti, sono applicabili, anche per i periodi di servizio comunque prestati.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, «*gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.*»

A norma del successivo comma 3, *«gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato».*

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dello stesso D. Lgs., *«gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.»*

In merito alla questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice normativa sopra indicata, si ritiene necessario evidenziare che la tesi postulata nel ricorso dalla difesa del ricorrente coglie pienamente nel segno e si rivela del tutto condivisibile e persuasiva, oltre che assolutamente condivisa dalla giurisprudenza contabile.

Al riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che l'articolo 5, comma 3, del menzionato Decreto Legislativo, prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d'istituto o di altri particolari servizi), il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, come avvenuto nel caso del ricorrente in relazione al periodo di formazione trascorso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti Scalo. D'altronde la giurisprudenza contabile pacificamente riconosce la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi. (Sez. II Centr. App., sent. n. 92/2022; in termini analoghi, tra le altre, Sez. II Centr. App., sent. n. 223/2021).

In secondo luogo, il successivo articolo 7, comma 3, nel contesto delle disposizioni transitorie enucleate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla

nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in rassegna (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici; ne discende, quale diretto corollario, a parere di questo Giudice, secondo una esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell'interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni. Nel caso specifico, il ricorrente, avendo effettuato il servizio pre-ruolo antecedentemente alla data del 31.12.1997, aveva ormai maturato il relativo diritto alla supervalutazione, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica alla luce delle predette disposizioni transitorie, con il corollario che i mesi di addestramento compiuti presso la Scuola di formazione rientrano nel computo complessivo del beneficio in oggetto, a titolo di riscatto oneroso.

Non coglie nel segno, invece, la prospettazione dell'Istituto previdenziale convenuto che sostiene che un'interpretazione congiunta e coordinata del d.lgs. n.165/1997 e l'art. 12 delle preleggi c.c. porterebbe a ritenere che il provvedimento legislativo citato si applicherebbe al solo personale militare, intendendosi per tale solo ed esclusivamente il personale che riveste ancora lo status di "militare", non già a chi ha ricoperto quel ruolo per il solo periodo del servizio militare. Tale interpretazione non può accogliersi in quanto non v'è ragione per negare la possibilità di tale riscatto a coloro che non rivestono più lo status di "militare". Nel silenzio della norma, non v'è alcuna ragione per negare questa possibilità al

	dipendente, il quale sia ancora in servizio alle dipendenze dello Stato, come civile,	
	al momento di presentazione della domanda, essendo transitato nei ruoli civili dell'	
	amministrazione. Nulla autorizza, quindi, a configurare un requisito ulteriore	
	rispetto a quanto stabilito dalla legge, richiedendo che il beneficio sia riconosciuto	
	solo a quanti abbiano presentato domanda quando avevano lo <i>status</i> di militare	
	escludendo, irragionevolmente, quanti abbiano perso, non per loro colpa, quello	
	<i>status</i> ma siano tuttora in servizio come civili per l'Amministrazione statale (cfr.	
	sent. Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 72/2018).	
	Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che il	
	ricorrente ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione, ex art. 5 comma 3,	
	del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento al periodo di servizio presso la Scuola allievi	
	Carabinieri di Chieti, dal 27/04/1983 al 13/07/1983.	
	La complessità giuridica della questione costituisce comunque ragione che	
	consente eccezionalmente l'integrale compensazione delle spese tra le parti.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo - in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il	
	ricorso e riconosce, per l'effetto, il diritto del ricorrente al riscatto, a fini	
	pensionistici, della supervalutazione dei periodi di servizio militare, ex art. 5,	
	comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e alla rideterminazione	
	conseguenziale della conforme anzianità contributiva.	
	Spese compensate	
	Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 16 gennaio 2024.	
	Depositata in segreteria il 30/01/2024.	
	Il Giudice	
	- pag. 8 di 9 -	

